SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA -

N. 452

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti sociali operanti nel Servizio sanitario nazionale e nella pubblica amministrazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Onorevoli Senatori. – La normativa vigente non è riuscita a superare ed emendare la diversità di trattamento tra gli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e quelli dipendenti da altri enti pubblici, nonostante i passi in avanti compiuti in ambito legislativo.

L'attuale posizione di accesso degli assistenti sociali nei vari comparti della pubblica amministrazione, quali Stato, enti locali, università ed enti parastatali avviene nella ex settima qualifica funzionale dopo che gli ordinamenti dei vari comparti hanno elevato la qualifica funzionale di accesso e il relativo profilo professionale. Soltanto gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale sono ancora collocati nella ex sesta qualifica funzionale e nessuna modifica sostanziale è ancora avvenuta. La paradossale situazione è che gli assistenti sociali dei vari comparti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, che aspirano ad una mobilità verso il Servizio sanitario nazionale, possono agevolmente essere collocati nella corrispondente ex settima qualifica funzionale, mentre gli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, con i medesimi requisiti, che aspirano alla collocazione all'interno degli altri comparti della pubblica amministrazione, ricevono diniego alle loro istanze. Così, nel medesimo luogo di lavoro, si ha la compresenza di più operatori con uguali requisiti ma con trattamenti e prerogative differenti.

Anche nei più recenti contratti di lavoro la ex settima qualifica funzionale è considerata equivalente alla ex carriera direttiva e, in ciò, è insita l'ennesima discriminazione: da tale categoria sono esclusi solo gli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale i quali sono ancora collocati nella ex sesta qualifica funzionale.

Non ci si può, tuttavia, soffermare solo sull'aspetto contrattuale e retributivo della professione di assistente sociale. È fuori da ogni ragionevole dubbio che il miglioramento delle condizioni «legali e sostanziali» degli operatori dell'assistenza sociale si tradurrebbe in un miglioramento del servizio offerto con conseguente beneficio per gli assistiti.

Gli obiettivi previsti nel triennio 1998-2000 dal Piano sanitario nazionale riguardano direttamente l'integrazione sociosanitaria, un'integrazione che non può essere realizzata se non si considera la professione di assistente sociale come uno dei fulcri di questo ambizioso programma.

A tale scopo è diretta il presente disegno di legge che all'articolo 1 enuncia l'obiettivo principale e cioè l'equiparazione delle due figure professionali di assistente sociale operante nel Servizio sanitario nazionale e di assistente sociale impegnato in servizi e strutture dello Stato ed altri enti; agli articoli 2 e 3, sempre sulla base di questa equiparazione, riconosce il ruolo degli assistenti sociali all'interno della pubblica amministrazione, dispone che la posizione d'accesso, le prerogative e la disciplina contrattuale di riferimento siano adeguate alla ex settima qualifica funzionale e, infine, negli articoli 4 e 5 reca disposizioni relative ai modi e ai tempi per la sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

- 1. La presente legge è finalizzata ad equiparare le figure professionali di assistente sociale, operante nel Servizio sanitario nazionale, e di assistente sociale impegnato in servizi e strutture dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti locali.
- 2. Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo sono realizzate in conformità alle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, ed al principio di integrazione sociosanitaria stabilito dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

Art. 2.

(Inquadramento degli assistenti sociali dipendenti da amministrazioni pubbliche)

- 1. Gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture delle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono una categoria di dipendenti pubblici che svolge qualificata attività professionale, implicante iscrizione ad albi, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «gli architetti» sono inserite le seguenti: «, gli assistenti sociali»;
 - b) all'articolo 4, il comma 3 è abrogato.

3. L'accesso degli assistenti sociali nei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 avviene nelle aree professionali e nelle posizioni retributive, individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, corrispondenti alla ex settima qualifica funzionale.

Art. 3.

(Collocazione degli assistenti sociali nei ruoli delle amministrazioni pubbliche)

- 1. Gli assistenti sociali di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, possono presentare domanda finalizzata all'inquadramento nella settima qualifica funzionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi per i relativi comparti, rispettivamente recepiti con regolamenti di cui decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 3 agosto 1990, n. 319, e 3 agosto 1990, n. 333.
- 2. La posizione di accesso del personale di cui all'articolo 2, comma 1, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche è considerata a tutti gli effetti equipollente alla posizione iniziale della ex carriera direttiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 3. Al personale di cui all'articolo 2, comma 1, si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale di cui all'articolo 2, comma 1, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima ne faccia domanda, è collocato nella posizione di cui all'articolo 2, comma 3, senza oneri a carico

delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso alla qualifica di dirigente è garantita una riserva del 33 per cento dei posti disponibili per gli assistenti sociali aventi i requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, ed in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a nove anni. I posti riservati sono attribuiti mediante concorso per titoli professionali e culturali, ed esame consistente in una prova orale.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.